

DELIBERAZIONE N. 725 DEL 30/07/2025	
OGGETTO: Presa d'atto della dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione intercorsa tra gli I.F.O. e i Sigg.ri C.S. e C.M., relativa al giudizio incardinato dinanzi al Tribunale Civile di Roma, R.G. 7553/2021.	
Esercizi/o e conto 2025-20.20.20.402 Centri/o di costo 2003000 - Importo presente Atto: € 75.000,00 - Importo esercizio corrente: € 75.000,00 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: 2025/ 7 AFF GEN Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Eleonora Allocca L'Estensore Simona D'Onofrio Proposta n° DL-721-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 30/07/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 29/07/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI ATTI.pdf	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Premesso che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. R.G. 7553/2021 notificato agli IFO in data 21/09/2021 prot.n. 11566, il Sig. C.D. intentava un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, nella qualità di erede della Sig.ra C.M.S., teso ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza di profili di responsabilità a carico di questi Istituti, in conseguenza di prestazioni sanitarie ivi effettuate dalla *de cuius*;

che detto ricorso veniva iscritto al n. 7553/2021 del Ruolo Generale del Tribunale di Civile di Roma - Sezione XIII Civile, Giudice dott.ssa, Francone ex dott.ssa Vacca;

che, a sostegno della domanda giudiziale sopracitata il Sig. C.D. depositava le risultanze della CTU di cui al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. precedentemente intentato dal medesimo ricorrente R.G. n.19474/2020;

che questo Ente si costituiva nel giudizio in parola con il patrocinio dell'Avv. Francesca Pescatori, legale indicato dalla Compagnia di Assicurazioni, con la quale era stato aperto il sinistro in data 14/09/2015, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle deduzioni di parte attrice e chiedendo la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni Berkshire Hathaway International Insurance LTD, tenuta alla manleva degli IFO;

Atteso che, il Giudice, sulla scorta della CTU espletata nell'ATP RG. n. 19474/2020, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponeva alle parti di conciliare la lite assegnando alle stesse il termine sino all'udienza del 16/03/2023 per manifestare la propria adesione o il proprio motivato dissenso alla proposta;

che, all'udienza del 16/03/2023, poiché le parti, pur manifestando volontà conciliativa, non raggiungevano un accordo in ordine al *quantum*, il Giudice disponeva che i CCTTU rendessero chiarimenti sulle conclusioni dell'elaborato peritale dell'ATP (R.G. n. 19474/2020) i quali venivano depositati in data 18/12/2023;

che in pendenza del termine per il deposito dei suddetti chiarimenti il Sig. C.D. in data 11/08/2023 decedeva;

che, all'esito del deposito dei suddetti chiarimenti, i Sigg.ri C.S e C.M., subentrati nel giudizio, *jure proprio e jure hereditatis*, nella qualità di figli ed eredi del Sig. C.D., e gli IFO, attivavano delle trattative volte a ricercare una soluzione conciliativa/transattiva della controversia;

che pertanto, il caso è stato sottoposto alla valutazione del Comitato di valutazione Sinistri (CVS) degli IFO il quale, a seguito di una attenta disamina ha ritenuto, sulla scorta della CTU depositata sfavorevole all'Ente e dei successivi chiarimenti resi depositati in giudizio in data 18.12.2023 che confermavano quanto già espresso nella precedente perizia, di condividere la messa a disposizione della franchigia contrattuale pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) considerata l'entità totale del danno accertato;

che, inoltre, all'udienza del 27/03/2025 gli attori si dichiaravano disponibili a fornire la dichiarazione di accettazione somme e rinuncia all'azione a fronte del pagamento della somma complessiva e omnicomprensiva di € 185.000,00 ripartita tra gli IFO e la Compagnia di Assicurazioni;

Considerato che gli IFO, valutata la suddetta proposta di rinuncia allegata al presente provvedimento e preso atto della valutazione del caso effettuata dal CVS aziendale, determinava, unitamente alla Compagnia assicuratrice, di accettare la proposta conciliativa pari ad Euro 185.000,00 (centottantacinquemila/00) complessivi ed omnicomprensivi obbligandosi a corrispondere in favore dei Sigg.ri C.S. e C.M., quali eredi dei Sigg.ri C.D. e C.M.S. l'importo complessivo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) pari alla franchigia contrattuale;

che al contempo la Compagnia di Assicurazioni Berkshire Hathaway International Insurance LTD si è impegnata a corrispondere ai suddetti attori la somma residua di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00);

Ravvisata pertanto, la necessità di ottemperare al suddetto accordo conciliativo in ordine al giudizio R.G. n. 7553/2021 e per l'effetto procedere al pagamento a loro favore dei Sigg.ri

C.S. e C.M. della somma complessiva di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) così come suddivisa:

- Euro 37.500,00 a favore della Sig.ra C.S. a titolo di risarcimento del danno;
- Euro 37.500,00 a favore del Sig. C.M. a titolo di risarcimento del danno;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto dell'accordo conciliativo allegato al presente provvedimento, in ordine al procedimento rubricato con il n. di R.G.7553/2021 intentato dai Sigg.ri C.S. e C.M. dinanzi al Tribunale di Roma, e per l'effetto procedere al pagamento della somma complessiva di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) quale franchigia contrattuale di cui alla polizza RCT n. 580961 a favore degli stessi come di seguito specificata:

- Euro 37.500,00 a favore della Sig.ra C.S. a titolo di risarcimento del danno;
- Euro 37.500,00 a favore del Sig. C.M. a titolo di risarcimento del danno;
- di far gravare la somma di Euro 75.000,00 sul fondo 20.20.20.402, anno 2025.

La UOC AA.GG. provvederà, una volta adottato il presente provvedimento, a trasmettere alla U.O.C. Risorse Economiche i dati anagrafici e bancari utili al pagamento.

La UOC Risorse Economiche curerà gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“Preso d’atto della dichiarazione di rinuncia agli atti e all’azione intercorsa tra gli I.F.O. e i Sigg.ri C.S. e C.M., relativa al giudizio incardinato dinanzi al Tribunale Civile di Roma, R.G. 7553/2021. ”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI ATTI E ALL'AZIONE

dei

Sigg.ri C [redacted] S [redacted] nata ad [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]) ivi residente in [redacted] n. [redacted] e C. [redacted]

M [redacted] nato ad [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]), ivi residente in [redacted] nella qualità di figli ed eredi del sig. C [redacted]

D [redacted] deceduto in data [redacted] nel corso della causa civile R.g.n. [redacted] attualmente pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma - Sezione XIII Civile - Giudice dott.ssa Francone ex dott.ssa Vacca - con prossima udienza fissata per il giorno 15.05.2025, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Travaglini

nei confronti

degli I.F.O. - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (C.F. 02153140583), con sede in Roma, via Elio Chianesi, n. 53 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Pescatori (C.F. [redacted]) con studio in Roma 00195, Via Giunio Bazzoni, 15 ove si è eletto domicilio in virtù del mandato rilasciato su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine e allegato alla comparsa di costituzione e risposta nella causa civile Rg. n. [redacted] con udienza attualmente fissata dinanzi al Tribunale di Roma - Sezione XIII -Giudice dott.ssa Francone ex dott.ssa Vacca - con prossima udienza fissata per il giorno 15.05.2025,

PREMESSO

- che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Rg. n. [redacted] e relativo decreto di fissazione udienza notificati agli IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, il sig. C [redacted] D [redacted] instava affinché l'Ill.mo Tribunale di Roma accogliesse le seguenti conclusioni: "[...]provvedere ai sensi dell'art.295 c.p.c. o 296 c.p.c., al fine di consentire l'ultimazione del procedimento ex art.696 bis c.p.c., rubricato al

R.G. Trib. Di Roma, G.I. dott.ssa Raffaella Vacca; 2. terminato il sopra richiamato ATP, disporre ex art.696 bis, comma 5, c.p.c., l'acquisizione al presente giudizio dell'integrale fascicolo d'ufficio relativo al procedimento ex art.696 bis c.p.c.; 3. nel merito, ritenuta la sussistenza di colpa medica per comportamento negligente, imperito ed omissivo da parte dei sanitari e della struttura ospedaliera, e quindi la responsabilità del convenuto per i fatti lamentati in premessa, condannare l'I.F.O.- Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in persona del suo legale rappresentante protempore, ai sensi degli artt.1228 e 1218 c.c., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, (danno biologico terminale e catastrofe iure hereditatis, danno da morte del congiunto iure proprio, del danno morale iure hereditatis, del danno morale iure proprio, del danno biologico iure proprio ed infine del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico), patiti dall'attore ed ammontanti ad € 600.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di miglior giustizia, anche all'esito della consulenza tecnica espletata in sede di procedimento ex art.696 bis c.p.c., con la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale dal dì del fatto al saldo, oltre spese, compensi professionali del presente giudizio e del giudizio ex art.696 bis c.p.c. rubricato al R.G. [REDACTED]

- a sostegno della domanda il C [REDACTED] D [REDACTED] poneva le risultanze del pregresso ATP ritenendo che avessero confermato le tesi dedotte nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e chiedendone pertanto l'acquisizione, una volta terminato;

- assumeva infatti anche nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che il 9 Marzo 2015 la sig.ra C [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] sarebbe stata sottoposta presso la U.O.C. di Ginecologia degli IFO all'intervento chirurgico programmato di isterectomia ed annessiectomia bilaterale radicale per "adenocarcinoma endometriode ben differenziato" e che solo in data 16

[REDACTED]

Marzo 2015 i Sanitari si sarebbero accorti di una perforazione intestinale prodotta e non riconosciuta durante il suddetto intervento di isterectomia e annessiectomia;

- in pari data la sig.ra C. sarebbe stata sottoposta ad un intervento d'urgenza di laparotomia esplorativa totale xifo-pubica nel corso del quale i Sanitari eseguivano lisi delle diffuse aderenze infiammatorie viscer-viscerali e tra i visceri e la parete addominale, apertura ed aspirazione delle raccolte ascessuali endo-addominali, con lavaggio "*abbondante con soluzione antisettica della cavità addominale*", asportazione di "*22 cm d'ileo sede della perforazione*" senza ripristinare la continuità intestinale per l'alto rischio di deiscenza (fistolizzazione) dell'anastomosi enterica, confezionamento di ileostomia temporanea e drenaggio all'esterno della cavità addominale con 4 tubi a caduta ed infine il drenaggio del sottocute dell'incisione chirurgica della parete addominale;

- il C. D. rappresentava che, a suo parere, nei giorni successivi all'intervento l'assistenza infermieristica da parte del personale dell'Ospedale sarebbe stata non soddisfacente trovandosi i famigliari della paziente a svolgere le mansioni che sarebbero dovute essere eseguite dal personale ospedaliero che, a dire del C. si sarebbe addirittura sistematicamente rifiutato;

- inoltre, poiché nel finesettimana la sig.ra C. veniva trasferita dal reparto di Ginecologia al reparto Epatobiliopancreatico, sarebbe stata "*lasciata a se stessa in attesa del rientro del personale del reparto di appartenenza*";

- in data 12 Maggio 2015, nonostante le condizioni della sig.ra M. S. C. a suo avviso, continuassero ad essere "*pessime*", la paziente sarebbe stata sottoposta ad intervento di chiusura della stomia e in data 26 Maggio 2015 sarebbe stata dimessa;

- il C. D. riferiva che, rientrata al proprio domicilio, a causa di febbre e dolori la sig.ra C. sarebbe stata portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile G.Mazzoni ove sarebbe stata ricoverata d'urgenza presso il reparto di Chirurgia generale con diagnosi di *"dolore addominale e febbre, flutter atriale intercorrente, in pz con recente intervento chirurgico addominale"*;

- il 28 Maggio 2015 a seguito di una Tac toracica e all'addome che avrebbe evidenziato una *"discreta falda con livello idroaereo in prossimità dell'anastomosi ileo-ileale.....aria libera pericecale retroperitoneale.....vasta pneumatizzazione enfisematosa retroperitoneale.....imbibizione dell'adipe mesenteriale.....iperemia flogistica di parete del cieco.....discreto versamento pleurico destro"*, i sanitari dell'Ospedale Civile G. Mazzoni avrebbero eseguito una laparotomia esplorativa per la seguente diagnosi operatoria: *"shock settico da peritonite purulenta da filtrazione dell'anamostosi ileo-ileale"*;

- il giorno 29 Maggio 2015 la sig.ra M. S. C. veniva trasferita nel reparto di rianimazione ove decedeva alle ore 18:10;

- il C. D. domandava il risarcimento dei presunti danni sia *"iure proprio"* che *"iure hereditatis"*, patrimoniali e non, assumendo come la perdita della sig.ra C. oltre al danno parentale avrebbe determinato anche un danno *iure proprio* asseritamente pari al 22% da riferito disturbo depressivo e un danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute per € 10.479,00 e nella perdita del lavoro domestico;

- quanto all'asserito danno *iure hereditatis*, secondo il C. la sig.ra M. S. C. avrebbe maturato sia il danno biologico terminale e sia il danno c.d. *"catastrofale"* in quanto assume che la stessa sarebbe rimasta lucida fino al decesso;

- si costituivano in data 16.11.2021 gli I.F.O. – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, evidenziando la pendenza del procedimento per ATP R.G. n. [redacted] con udienza fissata per il giorno 10.12.2021 per esame della CTU, impugnando e contestando integralmente tutto quanto ricostruito dedotto argomentato dal sig. C [redacted] D [redacted] chiedendo il rigetto di tutte le domande dallo stesso svolte perché inammissibili e infondate e rassegnando le seguenti conclusioni “*Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,*

In via preliminare di rito, rinviare la prima udienza di comparizione e/o sospendere l’odierno procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per la pendenza del procedimento per ATP R.G. n. [redacted] con udienza per esame della CTU fissata per il giorno 10.12.2021;

In via subordinata di rito, : improcedibilità della domanda per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 8 L.24/2017;

Nel merito in via principale rigettare tutte le domande del sig. C [redacted] D [redacted] circa la presunta responsabilità dell’IFO in quanto inammissibili, non provate e infondate e per l’effetto dichiarare inesistente qualsivoglia obbligo risarcitorio dei Concludenti Istituti non essendo il decesso della sig.ra C [redacted] M [redacted] S [redacted] in alcun modo riferibile alle prestazioni ad ella rese dall’I.F.O.;

Nel merito in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di profili di responsabilità dei Resistenti I.F.O. per il decesso della sig.ra C [redacted] M [redacted] S [redacted] limitare l’eventuale condanna all’effettivo danno causalmente riferibile alle prestazioni rese dagli IFO determinando la quota di responsabilità direttamente riconducibile alla Struttura e quella riconducibile all’operato dei medici nonché in quest’ultimo caso procedere all’individuazione del grado della colpa per le azioni di

regresso e/o rivalsa tutte; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;

- all'udienza del 3.02.2022, terminata e acquisita la CTU medico-legale definitiva svolta nell'ATP R.G.n. [redacted] il Giudice mutava il rito e concedeva alle parti termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- le parti depositavano tempestivamente le rispettive memorie istruttorie;
- all'udienza del 6.10.2022 il Giudice, sulla scorta della CTU espletata nell'ATP R.G.n. [redacted], visto l'art. 185 bis c.p.c., proponeva alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni: pagamento a carico di parte convenuta (IFO) di € 120.000 in favore del sig. C [redacted] D [redacted] oltre a € 12.000 a titolo di contributo spese processuali ed oltre spese di ctu. Assegnava alle parti termine sino all'udienza del 16.3.2023 per manifestare la propria adesione o il proprio motivato dissenso alla proposta;
- all'udienza del 16.03.2023, poiché le parti pur manifestando volontà conciliativa non raggiungevano un accordo in ordine al *quantum*, il Giudice disponeva che i CCTTU rendessero chiarimenti sulle conclusioni dell'elaborato peritale dell'ATP R.G. n. [redacted] i quali venivano depositati in data 18.12.2023;
- in pendenza del termine per il deposito dei suddetti chiarimenti il sig. C [redacted] D [redacted] in data 11.08.2023, decedeva come da certificato di morte che si allega alla presente rinuncia;
- all'esito del deposito dei suddetti chiarimenti i sigg.ri C [redacted] S [redacted] e C [redacted] M [redacted] *iure proprio e iure hereditatis*, nella qualità di figli ed eredi del sig. C [redacted] D [redacted] e gli IFO attivavano trattative volte a ricercare una soluzione conciliativo/transattiva della controversia;

- stanti alcune difficoltà a raggiungere l'accordo, il G.I. fissava l'udienza del 27.03.2025 per la quale i sigg.ri S [redacted] e M [redacted] C [redacted] si costituivano in prosecuzione;

- alla suddetta udienza, al fine di superare le difficoltà al raggiungimento dell'accordo, gli attori si dichiaravano disponibili a fornire ulteriore dichiarazione di accettazione somme e rinuncia all'azione che trasmettevano a mezzo del loro procuratore, che veniva accettata sia dagli IFO che dalla loro Compagnia di assicurazione e che fa parte integrante della presente rinuncia;

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante della presente rinuncia, C [redacted] S [redacted] e C [redacted] M [redacted] *iure proprio e iure hereditatis*, nella qualità di figli ed eredi del sig. C [redacted] D [redacted] deceduto in data 11.08.2023,

dichiarano

di rinunciare, come in effetti rinunciano, agli atti e all'azione, e di abbandonare il giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Roma, Sez. XIII civile, G. dott.ssa Francone ex Giudice Vacca RG n. [redacted], e comunque ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti degli IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, e delle persone del fatto delle quali gli IFO debbano per legge rispondere, a qualsiasi titolo, risarcitoria, restitutoria e per spese legali, e quindi, a titolo esemplificativo, per sorte, interessi, rivalutazione, spese vive, danni a qualsiasi titolo, biologici, patrimoniali e non, materiali e immateriali, diretti e indiretti, prevedibili e non, presenti e futuri, rimborso spese sostenute e da sostenere, comprese quelle legali per la propria difesa, spese di CTP, spese mediche sostenute e da sostenere e per qualsivoglia somma o danno a qualsiasi titolo comunque connesse all'attività sanitaria svolta in favore della Sig.ra M [redacted] S [redacted] C [redacted] dai Sanitari degli IFO – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI e dalle persone del fatto delle quali gli IFO debbano per legge rispondere per i fatti di cui al

ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal quale è originato il procedimento RG n. [redacted] e ai titoli sopra indicati.

Gli IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, dichiarano di accettare, come in effetti accettano, la predetta rinuncia agli atti e all'azione e precisano che la corresponsione dell'importo **omnicomprensivo di € 185.000,00 (centoottantacinquemila/00)** a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, comprensivo di tutte le voci di tali danni e delle spese di CTU, CTP, restituzione degli esborsi per C.U e diritti di cancelleria e delle spese legali avverrà con le seguenti modalità:

- alla sig.ra **C [redacted] S [redacted]** verranno corrisposti **€ 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00)** dagli IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ed **€ 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)** da BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD - Rappresentanza generale per l'Italia, Compagnia di assicurazione degli IFO, a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN indicato dalla medesima sig.ra **C [redacted] S [redacted]**

- al sig. **C [redacted] M [redacted]** verranno corrisposti **€ 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00)** dagli IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ed **€ 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)** da BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD - Rappresentanza generale per l'Italia, Compagnia di assicurazione degli IFO, a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN indicato dal medesimo sig. **C [redacted] M [redacted]**

Le Parti congiuntamente dichiarano che in conseguenza di quanto sopra, il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma, Sezione XIII civile-G.U. dott.ssa Francone RG n. [redacted], verrà lasciato cancellare ed estinguere ex art.309 c.p.c., obbligandosi le parti a tal fine a richiedere eventualmente rinvio dell'udienza del 15.05.2025 per il perfezionamento del presente accordo e del relativo pagamento e a non comparire ai

[redacted]

sensi dell'art. 309 c.p.c. a quell'udienza che verrà indicata dal Giudice né a quella successiva e a non riassumerlo.

I sigg.ri C [redacted] S [redacted] e C [redacted] M [redacted] nella qualità di figli ed eredi del sig. C [redacted] D [redacted] e quindi *iure proprio* e *iure hereditatis*, accettano e dichiarano fin d'ora, per ogni effetto di legge, che con il pagamento delle predette somme – che perverranno a mezzo bonifico bancario e saranno effettuate sul c/c bancario dai medesimi indicato– gli IFO – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, e tutte le persone del fatto delle quali gli IFO debbano – a qualsiasi titolo – rispondere saranno pienamente liberati da ogni e qualsiasi obbligazione (patrimoniale, non patrimoniale, presente, futura, conosciuta e/o non conosciuta, anche imprevista e/o imprevedibile, nonché per accessori e spese di qualsiasi natura o causa), nei confronti di qualsiasi avente diritto, relativa al suddetto sinistro e rinunciano di conseguenza ad ogni azione e si obbligano ad abbandonare il giudizio R.G. n. [redacted] radicato avanti il Tribunale di Roma-Sezione XIII civile-G. dott.ssa Francone ex dott.ssa Vacca.

Con il pagamento della somma omnicomprensiva di **di € 185.000,00 (centoottantacinquemila/00)** i sigg.ri C [redacted] S [redacted] e il sig. C [redacted] M [redacted] dichiarano di non aver più nulla a pretendere, *iure proprio* e *iure hereditatis*, a qualsiasi titolo, per i fatti oggetto del giudizio R.G. n. [redacted], pendente dinanzi il Tribunale di Roma - Sez. XIII civile- G.Francone ex Giudice Vacca, sia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale sia per capitale, interessi e rivalutazione, sia a titolo di spese legali, sia a titolo di spese di consulenza e di non aver più nulla a pretendere nei confronti degli IFO – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, e di tutte le persone del fatto delle quali gli IFO debbano – a qualsiasi titolo – rispondere per i fatti dedotti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che ha originato il procedimento civile R.G.N. [redacted]

I sigg.ri C [redacted] S [redacted] e C [redacted] M [redacted] *iure proprio e iure hereditatis*, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano che il sinistro di cui sopra è vero e reale e che i danni ivi risarciti sono stati effettiva ed esclusiva conseguenza del sinistro stesso. Gli stessi dichiarano, inoltre, di non avere diritto né di avere usufruito di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o da parte di enti previdenziali pubblici o da assicurazioni private.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente rinuncia agli atti e all'azione e relativa accettazione, dichiarano altresì di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per qualsiasi ragione, pretesa, diritto, rivalsa e titolo, in relazione ai fatti ed alle domande svolte nel giudizio incardinato avanti il Tribunale di Roma, Sez. XIII civile , R.G. n.

[redacted] G.U. dott.ssa Francone ex Giudice Vacca.

I sigg.ri C [redacted] S [redacted] e C [redacted] M [redacted] dichiarano infine che non vi sono ulteriori famigliari, parenti o affini che hanno subito danni in dipendenza dei fatti enunciati nell'atto di citazione di cui in premessa.

La presente rinuncia agli atti e all'azione, composta da n. 10 fogli e dall'allegata dichiarazione dei sigg.ri C [redacted] S [redacted] e C [redacted] Ma [redacted] di accettazione somme e rinuncia all'azione, è sottoscritta in calce e siglata in ogni pagina da tutte le parti e dai legali indicati in epigrafe ed è redatto in numero 2 originali, uno per parte.

L'avv. Francesca Pescatori e l'avv. Paolo Travaglino sottoscrivono la presente rinuncia agli atti e all'azione per rinuncia al beneficio della solidarietà di cui all'art.13, co.8, L.247/2012 e per autentica delle firme dei propri assistiti.

La presente scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione dell'atto resteranno a carico del soggetto che ne determinerà la registrazione.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma-Ascoli Piceno

[redacted signature]

Simona Castelli

Maurizio Castelli

Sono vere le firme
Avv. Paolo Travaglini

IFO-ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

In persona del legale rappresentante *pro tempore* ,

Avv. Francesca Pescatori

